



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 130/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
PRIMARETE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO LOCALE “PRIMARETE”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,  
COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 1/2017 - PROC. 26/17/MRM-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A), recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. Lombardia in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 1/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - adottato in data 14 febbraio 2017 e notificato in pari data alla società Primarete S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primarete*”;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 1/2017 - previo accertamento datato 19 gennaio 2017, giusta relazione conclusiva alla sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal giorno 2 all’8 dicembre 2016 (prot. 940/2017), è stata contestata, in data 14 febbraio 2017, e notificata in pari data alla società Primarete S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

“Primarete”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicembre 2016, durante le trasmissioni “*Impero del lotto*”, “*Lotto life - il lotto con Deborah*”, “*Lotto life - Jurge*”, “*Lotto life Luciano e Luciana*”, “*Lotto life - Orfei*”, “*lotto life - salotto del lotto*”, “*Lotto life Serpico*”, “*alle 10 il lotto*”, “*Lotto life - salotto del lotto*” sono andate in onda in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché indotti a credere di poter ottenere combinazioni vincenti che si costruiscono su esagerazioni circa il contenuto e gli effetti dei servizi offerti. Nei suddetti programmi televisivi, inoltre, si ravvisano episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili (ad esempio, nella puntata del 3 dicembre, alle ore 07:00 circa del programma “*Il lotto di Deborah*”, la presentatrice è accompagnata da una sedicente “*portatrice di Fortuna*”, Fatima, che coperta da un mantello rosso e da un copricapo dorato, legge una tavola antica che le suggerirebbe i numeri da giocare, proferendo frasi dal seguente tenore [...] “*Ogni volta che Fatima vi da un momento di grande fortuna, Fatima non sbaglia [...] Signori attenzione lei vi dona il segreto per vincere i 4 numeri[...]*” a questo punto si aprono le linee dell’899: “*Signori l’avete sentita, è di poche parole ma con una grande energia*” In sovrapposizione, inoltre scorre la dicitura “*Fatima svela i segreti di una vincita*” con evidente riferimento ai segreti rivelati dalla Madonna di Fatima. Nella puntata del 4 dicembre alle ore 8.01 del programma “*il lotto di Deborah*” si fa riferimento, invece, alle arti divinatorie di una tale “*Donna Francisca Josè da Santaiago*” che legge e divina attraverso la lettura del caffè, ben lungi, dunque, dal basarsi su criteri probabilistici o statistici).

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, in conformità con quanto prospettato dal CO.RE.COM. Lombardia, risulta che la società Primarete S.r.l. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso delle trasmissioni sopra specificate sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, in cui sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

I programmi televisivi in questione, infatti, non presentano specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; riguardo a quest'ultimo aspetto, infatti, i pronostici concernenti il gioco del lotto sono stati realizzati non in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante la prospettazione del conseguimento di risultati positivi ricorrendo al criterio probabilistico, ma su previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo. Inoltre, il continuo indugiare su immagini suggestive di personaggi divinatori, può concretare un caso di sfruttamento della superstizione e della credulità dei soggetti più vulnerabili psicologicamente;

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Primarete S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Primarete", nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dicembre 2016;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto Cont. n. 1/proc.26/17/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni con conseguente applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Primarete S.r.l, con sede legale in via Antiche Fornaci, 44, Cremona (P.I. 01245330194) di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 130/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 130/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi